

DECRETO 26 settembre 2011.

Recepimento dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 "Testo unico sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana";

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, recante "Riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 241";

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 7 del summenzionato decreto legislativo n. 270/1993, ove si prevede che con apposito regolamento - adottato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 - venga adeguata la disciplina concorsuale, di cui al regolamento previsto dall'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502/1992, concernente il personale del servizio sanitario nazionale, limitatamente al personale degli istituti zooprofilattici sperimentali addetto alla ricerca, con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero ed alla tipologia delle prove di esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici;

Vista la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" e, specificatamente, l'art. 37, ai sensi del quale nel territorio della Regione siciliana si applicano nei confronti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 270/1993 con le modifiche e le integrazioni ivi indicate;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, lett. b), e l'art. 4, comma 1, che affidano alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il compito di promuovere e sancire accordi tra il Governo e le Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Considerato che, a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha ritenuto di dare attuazione al precitato art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 270/1993, facendo ricorso allo strumento dell'Accordo Stato - Regioni in luogo del regolamento previsto dalla summenzionata disposizione legislativa;

Visto l'accordo intervenuto nella seduta del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali, adottato ai sensi dell'art. 4 del precitato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la nota n. 59427 del 6 luglio 2011, con la quale il dipartimento per la pianificazione strategica ha invitato l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia a fare

riferimento al suddetto accordo per le procedure concorsuali del personale addetto alla ricerca;

Ravvisata la necessità di recepire l'accordo, ai fini dell'applicazione, sul territorio regionale, della disciplina concorsuale per il personale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia addetto alla ricerca, appartenente ai profili professionali di dirigente veterinario, biologo e chimico, avuto riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero ed alla tipologia delle prove di esame, alla nomina ed alla composizione delle commissioni esaminatrici, alla disciplina concorsuale del personale laureato di livello dirigenziale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1

Per quanto espresso in premessa, viene recepito, ai fini dell'applicazione sul territorio regionale, l'accordo intervenuto nella seduta del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla disciplina concorsuale per il personale addetto alla ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali - adottato ai sensi dell'art. 4 del precitato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - rep. atti n. 240/CSR del 16 dicembre 2010, allegato al presente decreto, di cui ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 26 settembre 2011.

RUSSO

Allegato

CONFERENZA STATO REGIONI
Accordo tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano
sulla disciplina concorsuale per il personale addetto alla
ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali. (SALUTE)
Accordo ai sensi dell'articolo 4
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281



Rep. Atti n. 240/CSR del 16 dicembre 2010

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 16 dicembre 2010:

Visti gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 recante "Riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 241", il quale all'articolo 7, comma 3, prevede che, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina concorsuale contenuta nel regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente il personale del servizio sanitario nazionale venga adeguata, limitatamente al personale degli istituti zooprofilattici sperimentali addetto alla ricerca, con particolare riguardo ai titoli specifici

ci per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione della commissione esaminatrice;

Vista la nota in data 21 giugno 2010, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini dell'esame in Conferenza Stato-Regioni, lo schema di accordo indicato in oggetto;

Viste le note in data 16 settembre 2010, con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione hanno espresso avviso favorevole sullo schema di atto in parola;

Vista la lettera in data 20 settembre 2010, con la quale lo schema di accordo cui trattasi è stato trasmesso alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerati che, a seguito della riunione tecnica svoltasi il 14 ottobre 2010, il Ministero della salute, con nota del 6 dicembre 2010, ha trasmesso la stesura definitiva dello schema di accordo in parola che recepisce le richieste emendative formulate nel corso dell'incontro medesimo;

Vista la lettera in data 9 dicembre 2010, con la quale la predetta stesura definitiva è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti termini:

Premesso che:

- nelle more dell'applicazione del suindicato art. 7 del citato decreto legislativo n. 270/1993, è intervenuta la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" e che, in ragione del mutato quadro costituzionale in luogo del predetto regolamento, si conviene di dare seguito al disposto del citato art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, facendo ricorso allo strumento dell'Accordo Stato-Regioni, il cui schema è stato trasmesso in data 21 giugno 2010;
- si ritiene di dare intanto attuazione al suddetto art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, per la disciplina concorsuale, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli stessi istituti zooprofilattici sperimentali, relative al potenziamento delle attività di ricerca di loro pertinenza e nelle more della revisione della disciplina concorsuale del personale laureato di livello dirigenziale del ruolo sanitario, tecnico, professionale ed amministrativo nonché del personale di comparto del S.S.N.;
- la suddetta disciplina concorsuale viene adeguata - limitatamente al personale addetto alla ricerca;
- con particolare riguardo ai titoli specifici per la partecipazione ai concorsi, al numero e alla tipologia delle prove di esame, alla nomina e alla composizione delle commissioni esaminatrici, alla disciplina concorsuale del personale laureato di livello dirigenziale del ruolo sanitario del S.S.N.;
- si ritiene che, ai fini della mobilità verso enti del S.S.N. diversi dagli istituti zooprofilattici sperimentali, sarà comunque necessario il possesso dei requisiti specifici di ammissione previsti dal decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

SI CONVIENE CHE:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La disciplina di cui agli articoli seguenti si applica al personale addetto alla ricerca degli istituti zooprofilattici sperimentali appartenenti ai profili professionali di:

- a) veterinario;
- b) biologo;
- c) chimico.

Art. 2

Requisiti specifici di ammissione

1. Ai fini dell'accesso ai profili professionali di cui all'art.1, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in medicina veterinaria;
- b) laurea specialistica in biologia o equiparate secondo il vecchio ordinamento;
- c) laurea specialistica in chimica o equiparate secondo il vecchio ordinamento;

d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ai sensi del D.P.R. n. 484/97 o dottorato di ricerca nelle seguenti aree:

- 1) in sanità pubblica veterinaria con particolare riferimento alle malattie infettive e parassitarie degli animali da reddito, l'ispezione degli alimenti, il benessere degli animali e alla farmacovigilanza per i veterinari;
- 2) in tematiche afferenti alla sanità animale con particolare riferimento alle tecnologie degli alimenti, alla produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, alla biochimica e chimica applicata, alla tossicologia, alle biotecnologie, alla microbiologia e virologia applicabili alle produzioni animali ed alle tecnologie degli allevamenti e delle produzioni zootecniche per i biologi ed i chimici;

f) iscrizione ai relativi albi professionali attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

Art. 3

Prove d'esame

1. Le prove di esame sono le seguenti:

- a) prova scritta: relazione su argomenti o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti, con riferimento al profilo professionale del posto da ricoprire, alla materia della sanità pubblica veterinaria e/o della sanità animale;
- b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della materia attinente alla sfera di competenza del profilo professionale relativo al posto da ricoprire. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- c) prova orale: sulle materie o sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Art. 4

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale dell'istituto zooprofilattico sperimentale ed è composta da:

- a) presidente: il direttore responsabile della struttura, nella quale è collocato il posto da ricoprire. Nel caso in cui siano interessate più strutture, il presidente è individuato dal direttore generale tra i dirigenti responsabili delle strutture coinvolte;
- b) componenti: due esperti nelle materie oggetto del concorso, di cui un docente universitario di ruolo;
- c) segretario: un funzionario amministrativo dell'istituto zooprofilattico sperimentale.

Art. 5

Punteggio

1. La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
 - b) 80 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- a) 30 punti per la prova scritta;
 - b) 30 punti per la prova pratica;
 - c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
 - b) titoli accademici e di studio: 3;
 - c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
 - d) curriculum formativo e professionale: 4.
4. Titoli di carriera:

a) servizio di ruolo prestatore presso le aziende UU.SS.LL., le aziende ospedaliere, gli istituti zooprofilattici sperimentali e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 483/1997:

- 1) nel profilo dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina: punti 1,00 per anno,
- 2) in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso: punti 0,50 per anno;

b) servizio prestatore quale ricercatore presso gli enti di ricerca o università punti 0,50 per anno;

5. Titoli accademici di studio e professionali:

a) ulteriore dottorato di ricerca oltre quello richiesto per l'ammissione punti 1,00;

- b) ulteriore specializzazione o specializzazione equipollente nell'ambito delle discipline riservate alla categoria professionale dei veterinari, biologi, chimici: punti 1,00;
- c) ulteriore specializzazione affine nell'ambito delle discipline riservate alla categoria professionale dei veterinari, biologi, chimici: punti 0,50.
6. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del citato D.P.R. n. 483/1997.

Art. 6

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si fa rinvio, in quanto applicabili, agli articoli da 1 a 23 del D.P.R. n. 483/1997.

Art. 7

1. Per le motivazioni di cui in premessa non è consentita la mobilità del personale addetto alla ricerca, qualora sprovvisto dei requisiti specifici richiesti per il personale dirigenziale del ruolo sanitario del S.S.N., ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

1. Il presente accordo sarà recepito con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

(2011.40.2877)118

DECRETO 26 settembre 2011.

Linee di indirizzo regionali in materia di verifica e di valutazione del personale dipendente del S.S.R.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Considerato che il summenzionato decreto legislativo reca una riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, ed introduce, tra l'altro, disposizioni sulla misurazione e valutazione della performance;

Ritenuto necessario avviare, nell'ambito del processo di riorganizzazione del servizio sanitario regionale, la valorizzazione del personale che opera nelle aziende, mediante l'attuazione di politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane coerenti con gli obiettivi di miglioramento dei servizi, e con la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono alla valorizzazione delle professionalità;

Considerato che tutti i dipendenti per effetto di tale riforma devono essere sottoposti ad una attività di misurazione e di valutazione, i cui esiti, ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 3 del decreto legislativo n. 150/09, devono essere resi pubblici, mediante l'adozione di modalità e strumenti di comunicazione idonei a garantire la massima trasparenza delle informazioni concernenti le predette misurazioni e valutazioni della performance;

Considerato che, per effetto dell'art. 16 del succitato decreto legislativo n. 150/2009, negli ordinamenti delle Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3 del medesimo decreto;

Considerato che le stesse amministrazioni devono adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli artt. 3, 4, 5 comma 2, 7, 9 e 15 comma 1 del medesimo testo legislativo, al fine di disciplinare la misurazione, la valutazione e la trasparenza della performance;

Considerato che, secondo le previsioni di cui al successivo art. 31, le Regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale, e gli enti locali, devono adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli artt. 17 comma 2, 18, 23 commi 1 e 2, 24 commi 1 e 2, 25, 26 e 27 comma 1, al fine di definire gli strumenti di valorizzazione del merito e i metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa;

Considerato che le Regioni e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 31 del predetto decreto legislativo n. 150/09, devono prevedere che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigenziale, che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre;

Considerato che, ai sensi del successivo comma 3 della medesima disposizione legislativa, per premiare il merito e la professionalità, le Regioni e gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito - nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa - devono utilizzare gli strumenti di cui all'articolo 20 comma 1 lettere c), d), e) ed f), nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b) e che gli incentivi, di cui alle predette lettere a), b), c) ed e), sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa;

Considerato che nell'ipotesi di mancato adeguamento a tale disciplina entro il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle Regioni e degli enti locali si applicano, a decorrere dall'1 gennaio 2011, le disposizioni previste nel Titolo II e III del medesimo decreto legislativo, fino alla data di emanazione della disciplina regionale e locale;

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 150/09, in caso di mancata adozione del piano della performance, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano aver concorso alla mancata adozione del citato documento, per omissione o inerzia dell'adempimento dei propri compiti, e che l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione, comunque, denominati;

Considerato, altresì, che, ai sensi del comma 9 dell'art. 11 dello stesso decreto legislativo, in caso di mancata adozione e realizzazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui ai precedenti commi 5 e 8 della stessa disposizione, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti;

Vista la direttiva assessoriale prot. n. 9109 del 28 gennaio 2011 - e relativo sollecito prot. n. 34981 del 15 aprile 2011 - con cui le aziende sanitarie sono state invitate ad